



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 147/18/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL  
COMUNE DI GROSSETO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 15 marzo 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTA la nota del 13 marzo 2018 (prot. n. 17821) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Grosseto a seguito della segnalazione del Consigliere comunale avv. Carlo De Martis - pervenuta il 6 marzo precedente (prot. n. 15668) - per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione comunale, in quanto *“sia attraverso la pagina Facebook istituzionale del Sindaco (Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco), sia attraverso il sito internet istituzionale ([www.comune.grosseto.it](http://www.comune.grosseto.it)) ha reiteratamente violato l'art. 9 L.22.02.2000, n. 28 [...] svolgendo attività di comunicazione palesemente priva dei requisiti tanto della indispensabilità (ovvero della indifferibilità), quanto della impersonalità”*, allegando una serie di comunicati stampa istituzionali e di post pubblicati sulla pagina Facebook del Sindaco. In particolare il Comitato nel



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

rilevare che “i 4 comunicati stampa istituzionali e pubblicati sul sito web istituzionale dell’amministrazione comunale non contengono elementi di personalizzazione del Sindaco o di altri amministratori, mentre i post pubblicati sulla pagina Facebook istituzionale del Sindaco Vivarelli Colonna, alcuni dei quali pubblicati anche sul profilo Facebook istituzionale del Comune di Grosseto, linkato direttamente dal sito web dell’amministrazione comunale, sono caratterizzati da una comunicazione personalizzata, ancorché relativa ad iniziative, provvedimenti e azioni di carattere strettamente amministrativo”, non ha ritenuto di accogliere le controdeduzioni del Comune, quanto alla “dichiarata continuità (prima, durante e dopo la campagna elettorale) nelle modalità di comunicazione istituzionale da parte dell’amministrazione comunale” e relativamente “all’estraneità diretta del Sindaco”, non sussistendo deroghe all’art. 9 per le competizioni nazionali. Pertanto “considerando che la segnalazione è pervenuta dopo il termine della campagna elettorale, non consentendo dunque l’eventuale adeguamento spontaneo da parte dell’amministrazione comunale attraverso la rimozione dei contenuti” ha proposto, a seguito dell’istruttoria sommaria, l’adozione di un richiamo nei confronti del Sindaco del Comune di Grosseto “ad una maggiore attenzione in futuro nelle attività di comunicazione istituzionale”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota del 9 marzo 2018 con la quale il Comune di Grosseto ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato il 7 marzo precedente, osservando in sintesi quanto segue:

- le comunicazioni oggetto di segnalazione “non sono in alcun modo idonee ad influenzare - tale è la ratio della norma - le scelte di voto attraverso la diffusione di contenuti non neutrali e tendenti a fornire una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’Amministrazione e dei suoi organi titolari” e “rientrano nella normale attività di informazione istituzionale svolta dal Sindaco del Comune di Grosseto, e da tutta la sua Amministrazione, fin dal primo giorno del suo insediamento, attività che, anche dopo le elezioni, è proseguita in maniera immutata, e continua tutt’oggi, come è agevole controllare solo che si guardino i canali di informazione citati dal Consigliere De Martis”;
- inoltre “si fa presente che la competizione elettorale appena trascorsa, in ragione della quale si assume la violazione dell’art. 9 cit., era di tipo nazionale, e non comunale; non si vede pertanto come l’attività ordinaria del Sindaco possa essere idonea ad influenzare il voto dei cittadini per le elezioni del Parlamento, tanto più ove si consideri che in nessun caso, tra le comunicazioni citate nell’esposto, si fa alcun riferimento a partiti o movimenti di appartenenza del Sindaco o comunque riferibili alla maggioranza” non sussistendo «a livello comunale un’amministrazione “uscente” che potrebbe avere un qualsivoglia vantaggio derivante dall’illustrare le attività dell’Amministrazione o dal fornire un’immagine positiva del funzionamento dell’Ente o del ruolo del Sindaco»;

PRESA VISIONE delle pagine del sito istituzionale del Comune di Grosseto ([www.comune.grosseto.it](http://www.comune.grosseto.it)) e di quelle del profilo Facebook del Sindaco di Grosseto,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco, oggetto di segnalazione, nonché dell'intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che dal sito *web* istituzionale del Comune di Grosseto ([www.comune.grosseto.it](http://www.comune.grosseto.it)) risultano pubblicati comunicati stampa del seguente tenore: “Palazzo Mensini, approvati i lavori per il primo e il secondo piano” (22 febbraio 2018), “Servizi comunali per l'infanzia, aumenta l'offerta” (27 febbraio 2018), “Ribasso sulla Tari, novità in arrivo” (28 febbraio 2018) e “Viva il centro storico”, elenco degli impegni dell'Amministrazione ai cittadini, ai commercianti, agli artigiani e alle associazioni (1 marzo 2018);

RILEVATO che dal profilo *Facebook* del Sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco, indicato come “*pagina ufficiale di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Sindaco del Comune di Grosseto e Presidente della Provincia di Grosseto*” e gestito “*dal personale dell'Ufficio Comunicazione*” risultano comunicazioni dal 22 febbraio al 2 marzo 2018 attinenti alle attività istituzionali ed amministrative del Comune, alcune riportate dal sito *web* dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*;

RILEVATO che la pubblicazione dei comunicati stampa sul sito *web* istituzionale del Comune di Grosseto e dei *post* nella pagina *Facebook* ufficiale del Sindaco del Comune di Grosseto (Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco) oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, in quanto è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che tali pubblicazioni sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, in quanto riferite al Comune di Grosseto e al suo Sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna;

RILEVATO che i comunicati stampa del Comune di Grosseto del 22, 27, 28 febbraio 2018 e 1 marzo 2018, oggetto di segnalazione, e le comunicazioni pubblicate sul profilo *Facebook* di Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in qualità di Sindaco del Comune di Grosseto, dal 22 febbraio 2018 al 2 marzo 2018, gestite dall'Ufficio Comunicazione del Comune, appaiono in contrasto con il divieto di comunicazione istituzionale dettato dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e di applicazione generale per tutte le pubbliche amministrazioni, in considerazione della riconducibilità all'attività amministrativa del Comune dei contenuti né impersonali né indispensabili, ma aventi finalità di propaganda politica;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tali pubblicazioni sul sito istituzionale dell'ente e sul profilo *Facebook* del Sindaco oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di poter condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana nella parte relativa alle motivazioni relative all'accertamento della violazione del citato articolo 9;

RITENUTA invece l'applicabilità, al caso di specie, anche a conclusione della campagna elettorale, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Grosseto di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazioni “Palazzo Mensini, approvati i lavori per il primo e il secondo piano” (22 febbraio 2018), “Servizi comunali per l'infanzia, aumenta l'offerta” (27 febbraio 2018), “Ribasso sulla Tari, novità in arrivo” (28 febbraio 2018) e “Viva il centro storico”, elenco degli impegni dell'Amministrazione ai cittadini, ai commercianti, agli artigiani e alle associazioni (1 marzo 2018), pubblicate sul sito istituzionale del Comune, nonché delle comunicazioni sul profilo Facebook del Sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, pagina ufficiale gestita dall'Ufficio Comunicazione e relative al periodo dal 22 febbraio al 2 marzo 2018. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Grosseto e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi